

Delibera n. 101/2021

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 18/2021 nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Approvazione della proposta di impegni e chiusura del procedimento senza accertamento dell'infrazione.**

L'Autorità, nella sua riunione del 15 luglio 2021

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare, il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)"*;

**VISTO** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l'articolo 35, comma 1, ai sensi del quale *"I sistemi di imposizione dei canoni incoraggiano le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria mediante un sistema di prestazioni. Questo sistema può prevedere sanzioni per atti che perturbano il funzionamento della rete, compensazioni per le imprese vittime di tali perturbazioni nonché premi in caso di prestazioni superiori alle previsioni"*;

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito: d.lgs. 112/2015) e, in particolare:

- l'articolo 21, commi 1 e 2, ai sensi del quale *"1. Al fine di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni arredate alla circolazione dei treni, il gestore dell'infrastruttura adotta, senza oneri aggiuntivi per il bilancio*

*dello Stato, un apposito sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario, che può prevedere la possibilità sia di prevedere clausole penali nei confronti degli utilizzatori della rete che arrecano tali perturbazioni, sia di erogare compensazioni agli utilizzatori della rete danneggiati da tali perturbazioni, sia di erogare forme di premio per gli utilizzatori della rete che si distinguono per l'aver effettuato prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivi contratti di accesso all'infrastruttura;*

*2. I principi di base del sistema di controllo delle prestazioni indicati allegato VI, punto 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano all'intera rete gestita dal gestore dell'infrastruttura”;*

*- l'articolo 37, comma 14, lett. b), ai sensi del quale: “L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: (...) b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000”;*

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 118/2018, del 29 novembre 2018, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2020”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2019”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2021”, il relativo Allegato A, che ne forma a parte integrante e sostanziale, e in particolare:*

*- la prescrizione 6.2.3.3, ai sensi della quale “Si prescrive al GI di avviare entro il mese di gennaio 2019 il processo di revisione della COp 269 e di conseguente definitiva finalizzazione del nuovo sistema di performance regime. Tale processo, che comprende una adeguata procedura di consultazione dei soggetti interessati – relativamente alla quale RFI deve tempestivamente inviare all'Autorità i resoconti di tutti gli incontri tenuti con gli stakeholders, nonché le osservazioni da questi pervenute – si conclude con la trasmissione all'Autorità, entro e non oltre il 30 aprile 2019, di una relazione illustrativa sui contenuti della versione rivista della suddetta circolare operativa (COp 269) e del nuovo sistema di performance regime conseguentemente proposto”;*

*- la prescrizione 6.2.3.4, ai sensi della quale “Si prescrive al GI di adottare il nuovo sistema di performance regime entro e non oltre il 30 giugno 2019, a seguito di specifica approvazione da parte dell'Autorità, per consentire l'avvio della fase di pre-esercizio all'inizio dell'orario 2019/2020 e l'entrata in vigore con l'orario 2020/2021”;*

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 93/2019, del 18 luglio 2019, recante “*Prescrizione 6.2.3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 118/2018. Revisione della COp 269/2010 “Attribuzione delle cause di ritardo, determinazione puntualità e performance regime” e del performance regime*”, e in particolare:

- il punto 2, lett. b), ai sensi del quale *“al punto 3.1 dell’Appendice al capitolo 6 del PIR – Parte C, l’algoritmo di determinazione della penale Pf2 è modificato eliminando la componente riferita alle soppressioni”*;

- il punto 2, lett. c), ai sensi del quale *“nell’Appendice al capitolo 6 del PIR – Parte C, la Tabella 6: Csop (Coefficiente di soppressione) è modificata ponendo pari a 1 il valore del coefficiente Csop anche per i treni merci”*;

**VISTA**

la delibera dell’Autorità n. 150/2019, del 21 novembre 2019, recante *“Delibera n. 93/2019 “Prescrizione 6.2.3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 118/2018. Revisione della COp 269/2010 “Attribuzione delle cause di ritardo, determinazione puntualità e performance regime” e del performance regime”. Valutazioni sulle proposte trasmesse ai sensi del punto 5 del dispositivo”* e, in particolare:

- il punto 4, ai sensi del quale: *“con l’inizio dell’orario di servizio 2019/2020, il GI provvede ad avviare, adeguando preventivamente i sistemi informativi, il periodo di pre-esercizio del performance regime sulla base delle modalità di rilevazione e di attribuzione delle cause di ritardo previste dalla COp 269/2010 di cui al punto 1, in vista dell’entrata in esercizio definitivo con l’avvio dell’orario di servizio 2020/2021”*;

- il punto 5, ai sensi del quale: *“il GI trasmette all’Autorità, al termine dell’orario di esercizio 2019-2020, i prospetti analitici dettagliati dei dati connessi all’applicazione del performance regime nella versione attualmente in vigore e nella versione di cui al punto 4, per l’indicato orario di servizio”*;

**VISTO**

il Prospetto informativo della rete nazionale anno 2021 e, in particolare, il Capitolo 6.5 *“Performance regime”* e l’Appendice al Capitolo 6 – Parte C *“Performance regime: metodo di calcolo delle penali”*;

**VISTO**

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: *“Regolamento sanzionatorio”*);

**VISTA**

la delibera n. 18/2021, dell’11 febbraio 2021 (notificata con nota prot. ART n. 1980/2021, di pari data) con la quale l’Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per l’inottemperanza alla prescrizione di cui al punto 4 della delibera n. 150/2019, del 21 novembre 2019, nonché al punto 6.2.3.4 dell’Allegato A alla delibera n. 118/2018, del 29 novembre 2018, nella misura in cui non ha provveduto ad adottare il nuovo sistema di Performance regime con l’avvio dell’orario di servizio 2020/2021;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 4443/2021, del 13 aprile 2021, con la quale RFI ha presentato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, una proposta

d'impegni volta a ottenere la chiusura del procedimento in esame senza l'accertamento dell'infrazione;

**VISTA** la nota prot. ART n. 4515/2021, del 14 aprile 2021, con la quale è stata convocata una specifica audizione per il giorno 21 aprile 2021, alle ore 11:00, al fine di consentire alla Società di illustrare e chiarire il set di impegni presentati;

**VISTA** la nota prot. ART n. 5053/2021, del 21 aprile 2021, con la quale è stato acquisito agli atti il verbale dell'audizione svolta in pari data, durante la quale la Società, dopo aver illustrato i criteri e le finalità della suddetta proposta, si è riservata di effettuare eventuali integrazioni al set di impegni entro il 7 maggio 2021, al fine di aderire meglio alle prescrizioni regolatorie ritenute violate con delibera n. 18/2021, dell'11 febbraio 2021;

**VISTA** la nota prot. ART n. 7626/2021, del 7 maggio 2021, con la quale la Società ha trasmesso un'integrazione al set di impegni già presentato con nota prot. ART n. 4443/2021, del 13 aprile 2021, in forza della quale:

*- "RFI si impegna i. ad applicare dall'orario di servizio 2020/2021 uno degli elementi qualificanti del processo di revisione della COp 269 e del PR, ossia l'eliminazione delle penali per soppressione riconducibili a responsabilità delle Imprese ferroviarie di cui al punto 2, lett. b) della Delibera n. 93/2019 (...) RFI si impegna (...) ii. integrare il metodo di calcolo del PR con quanto disposto al punto 2, lett. c) della Delibera n. 93/2019, modificando – per l'orario di servizio 2020/2021 – anche il Coefficiente di soppressione Csop di cui alla Tabella 6 collocata nell'Appendice al capitolo 6 – Parte C del PIR 2021, ponendo detto valore pari a 1,05 per tutte le tipologie di trasporto (Servizio Mercato e Servizio Universale, ordinari e straordinari; Trasporto Regionale, ordinari e straordinari; Merci, ordinari e straordinari). I costi connessi all'impegno (...) sono stimabili (...) per la parte sub. i. in circa 1,9 milioni di euro (...) per la parte sub ii. in circa 45.000 euro (...) Il sistema informatico di rendicontazione del Gestore sarà in grado di fornire tutti i dati necessari relativamente all'andamento delle penali del PR entro due mesi dall'eventuale approvazione del presente impegno. L'integrazione sopra descritta sarà effettuata con specifico aggiornamento del PIR 2021 che sarà pubblicato immediatamente dopo l'auspicata approvazione del presente impegno";*

*- "RFI si impegna ad implementare entro il 1° gennaio 2022 (...) il sistema PIC Web con il nuovo meccanismo di attribuzione delle cause di ritardo di cui alla revisionata COp 269 (...) I costi connessi all'impegno così come sopra formulato rientrano nell'ambito di quelli ordinari di gestione di RFI. L'implementazione sopra descritta sarà avviata, come accennato, già a seguito dell'invio della presente proposta di impegni al fine di consentirne l'entrata in operatività per il prossimo orario di servizio (...)"*

- TENUTO CONTO** che, nella propria proposta, la Società non ha manifestato alcuna esigenza di riservatezza sulla pubblicazione degli impegni;
- VISTA** la delibera n. 69/2021, del 20 maggio 2021, notificata in pari data alla Società con nota prot. ART n. 8263/2021, con la quale la suddetta proposta di impegni è stata dichiarata ammissibile e, conseguentemente, ne è stata disposta la pubblicazione, nella sua interezza, sul sito *web* istituzionale, affinché i terzi interessati potessero presentare osservazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio;
- CONSIDERATO** che, all'esito della citata consultazione, conclusasi – per effetto della sopra richiamata delibera n. 69/2021 – il 21 giugno 2021, non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati;
- RITENUTO** che l'impegno n. I, sub i., nella misura in cui la Società provvede alla eliminazione delle penali per soppressioni riconducibili a responsabilità delle II.FF. già a partire dall'orario di servizio 2020/2021, ovvero con effetto retroattivo, appare idoneo ad eliminare le conseguenze economiche negative che le imprese hanno subito in difformità alla *ratio* della prescrizione regolatoria di cui al punto 4 della delibera n. 150/2019, del 21 novembre 2019, nonché al punto 6.2.3.4 dell'Allegato A alla delibera n. 118/2018, del 29 novembre 2018; che l'impegno n. I, sub ii., nella misura in cui la Società provvede ad integrare il metodo di calcolo del Performance regime modificando il coefficiente di soppressione Csop con un valore pari a 1,05 (rispetto a 1 quale valore previsto dalla regolazione) per tutte le tipologie di trasporto, appare idoneo ad apportare un valore aggiunto al sistema di Performance regime, nell'ottica di un efficientamento nella gestione dell'infrastruttura; che l'impegno n. II, nella misura in cui la Società provvede ad implementare il sistema PIC Web con il nuovo meccanismo di attribuzione delle cause di ritardo di cui alla revisionata C.Op. 269 in vista dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2021/2022, appare idoneo a far cessare la violazione contestata con delibera n. 18/2021;
- RITENUTO** pertanto, di confermare l'effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alle contestazioni di cui alla delibera n. 18/2021 e, conseguentemente di approvare, rendendo obbligatori per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, gli impegni presentati con la nota del 12 aprile 2021, assunta agli atti con prot. ART n. 4443/2021, del 13 aprile 2021, così come integrati con nota del 7 maggio 2021, assunta agli atti con prot. ART n. 7626/2021, di pari data;
- RITENUTO** che, in esito all'approvazione dei suddetti impegni, deve ritenersi conclusa la trattazione delle contestazioni di cui al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 18/2021;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

**DELIBERA**

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, sono approvati e, per gli effetti, resi obbligatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, gli impegni presentati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con la nota del 12 aprile 2021, assunta agli atti con prot. ART n. 4443/2021, del 13 aprile 2021, così come integrati con nota del 7 maggio 2021, assunta agli atti con prot. ART n. 7626/2021, di pari data, allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, e di cui si dispone la pubblicazione integrale sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
2. è concluso, senza l'accertamento dell'infrazione, il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 18/2021, dell'11 febbraio 2021;
3. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette all'Autorità entro il termine del 15 ottobre 2021 e del 20 dicembre 2021 idonea documentazione comprovante lo stato di attuazione degli impegni così come definiti e resi obbligatori al punto 1;
4. qualora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. contravvenga agli impegni assunti come nella proposta di cui al punto 1, o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dalla Società, l'Autorità riavvierà il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvederà all'avvio di un ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione, oltre alla possibile adozione, qualora ne sussistano i presupposti, dei provvedimenti anche di natura cautelare di cui all'articolo 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 15 luglio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)